



Città di Somma Lombardo

Città di Somma Lombardo

REGOLAMENTO

PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016

*Contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 18.12.2019, con le seguenti OO.SS.:
F.P. CGIL – CISL F.P. – R.S.U.*

Approvato con DGC n° 162 del 20.12.2019

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del procedimento;
 - c) valutazione preventiva dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di gara, ai termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - e) esecuzione dei contratti pubblici – sia direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) per lavori pubblici, che direzione dell'esecuzione per contratti di servizi e/o forniture;
 - f) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità.
2. Le attività concernenti la progettazione non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Sono oggetto degli incentivi i servizi o forniture solamente nei casi in cui sia stato predisposto un progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice e sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Sono oggetto degli incentivi i lavori, ivi compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, solamente nei casi in cui sia stato predisposto ed approvato un progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del Codice e dell'art. 1 co 6 della L. 55/19.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento conformi all'art. 106, comma 1, del Codice o interventi supplementari, che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta l'importo dell'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
6. Non sono oggetto di incentivo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 3

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio – anche a tempo determinato - che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. Sono soggetti interessati al presente regolamento i seguenti soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria:
 - a) il Responsabile del procedimento
 - b) i soggetti incaricati della programmazione delle spese di investimento;
 - c) i soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - d) i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - e) i soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - f) i soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - g) i soggetti incaricati del collaudo statico o tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione/ verifica di conformità;
 - h) i collaboratori dei soggetti elencati dai punti da a) a h) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie; per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati con atto da parte del Responsabile di Settore.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente:
 - ⇒ le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati,
 - ⇒ il relativo cronoprogramma.
 - ⇒ la percentuale di incentivo attribuita
 4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
 5. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal responsabile del servizio.
 6. I dipendenti indicati nell'atto di cui al comma 3 assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza, nei limiti disposti dall'art. 113 comma 5. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di

liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Qualora gli incentivi per il dipendente eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili dei Settori coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del

proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 2 nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture, all'interno del relativo quadro economico, verranno indicati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo, a valere sul medesimo capitolo di spesa previsto per il singolo lavoro/servizio/fornitura.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 3;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché degli oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%

oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 30% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
 - lavori di importo superiore a euro 10.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
 - servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2.
3. Nel caso dei collaboratori, la quota complessiva attribuita agli stessi ai sensi delle sopracitate Tabelle 1 e 2, verrà ripartita tra i collaboratori stessi secondo quote percentuali individuate nell'atto di cui all'art. 4.

Articolo 11

(Disciplina delle attività svolte in forma mista)

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementando la quota di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).

Articolo 12

(Erogazione delle somme ed eventuali riduzioni)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del Responsabile del Settore competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per la singola attività elencata all'articolo 2, nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo come segue:
 - ⇒ del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo;
 - ⇒ del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo;
 - ⇒ del 60% dopo il 61° giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per la singola attività elencata all'articolo 2, nella quale si sono verificati incrementi dei costi di realizzazione del lavoro/servizio/fornitura imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro nei casi previsti dall'art. 2 comma 5, è decurtato di una percentuale connessa all'importo dell'incremento dei costi e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità dell'incremento dei costi come segue:
 - ⇒ del 20% della quota spettante per incrementi entro il 20% dell'importo contrattuale;
 - ⇒ del 40% della quota spettante per incrementi compresi tra il 20% e il 40% dell'importo contrattuale;
 - ⇒ del 60% per incrementi superiori al 40% dell'importo contrattuale;

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nell'incremento dei costi, e pertanto non rilevano, i costi conseguenti alle varianti in corso d'opera di cui all'art. 2 comma 4 del presente regolamento.

5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di Settore contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di liquidazione di cui all'art. 13.

6. Le somme non erogate ai dipendenti per le decurtazioni di cui al presente articolo rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementando la quota di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del relativo provvedimento in sede di approvazione del bilancio;
 - b. per la verifica dei progetti, con la sottoscrizione da parte del RUP della relazione finale di verifica;
 - c. per le procedure di gara, con l'approvazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con la conclusione del contratto;
 - f. per il collaudo dei lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo;
 - g. per il collaudo di servizi/forniture, con la verifica di conformità finale;
2. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore con le seguenti tempistiche:
 - ⇒ Per le fasi di cui ai punti a., b. e c. del precedente comma, dopo l'approvazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione
 - ⇒ Per le fasi di cui ai punti d. e f., ovvero e. e g. del precedente comma, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o verbale di verifica di conformità finale.
3. Per la fase esecutiva di un contratto (punto e. del precedente comma) di durata pluriennale è possibile procedere con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato, previa redazione di verbale di conformità alla data del 31/12 dell'anno, da parte del DEC.
4. Ai fini della liquidazione, il Responsabile di Settore predispone e approva, per il singolo appalto, una scheda contenente:
 - ⇒ la denominazione dell'appalto
 - ⇒ il CUP e/o CIG dell'appalto
 - ⇒ l'importo dell'incentivo complessivamente individuato nel quadro economico, computando anche le eventuali varianti di cui all'art. 2 comma 5.
 - ⇒ l'indicazione di eventuali ritardi nei tempi e/o di aumenti di costi previsti per la realizzazione del lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, con la relativa percentuale di decurtazione da applicarsi, ai sensi dell'art. 12, ovvero l'attestazione di assenza di ritardi nei tempi e/o di aumenti di costi previsti;

⇒ per ciascuna funzione:

- il/i nominativo/i dei dipendenti che hanno ricoperto la funzione,
- la rispettiva quota percentuale di incentivo, sulla base dell'ultima versione dell'atto di cui all'art. 4, tenendo conto anche di eventuali sostituzioni intervenute nella struttura ai sensi del co 5 dell'art. 4;
- l'importo lordo spettante, eventualmente già decurtato della percentuale di cui all'art. 12, nei casi ivi previsti.

⇒ l'importo complessivo dell'incentivo da destinare al fondo di cui all'art. 9 comma 4 lett. b), tenuto conto anche delle quote di incentivo non erogate per ricompensare le funzioni dei dipendenti, ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

5. L'atto di approvazione della scheda di liquidazione dell'incentivo viene trasmessa all'ufficio personale, per l'erogazione nel primo stipendio utile.

Articolo 14

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento, per i quali non si è ancora provveduto ad erogare l'incentivo, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua approvazione.
2. E' abrogata la precedente disciplina approvata con DGC n° 171/17.

TABELLA 1***Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori***

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 15%	Fase affidamento 20%	Fase esecuzione 60%	Totale
1 - Responsabile della programmazione	3%				3%
2 - Responsabile del procedimento		4%	14%	12%	30%
3 - Verificatore progettazione		10%			10%
4 - Direzione dei lavori				20%	20%
5 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				15%	15%
6 - Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				5%	5%
7 - Collaboratori	2%	1%	6%	8%	17%

TABELLA 2:***Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni***

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Totale
1 - Responsabile della programmazione investimenti	3%			3%
2 - Responsabile del procedimento		15%	15%	30%
3 - Direttore dell'esecuzione			40%	40%
4 - Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			5%	5%
5 - Collaboratori	2%	10%	10%	22%